

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Campania, Napoli, II Sezione, sentenza 6 novembre 2009, n. 7007

L'uso individuale e volontario di una matita diversa da quella in dotazione al seggio elettorale può considerarsi segno di riconoscimento, con conseguente nullità della scheda. Diversamente, un uso generalizzato e ripetuto della stessa, non addebitabile alla volontà degli elettori, non è idoneo a ridurre il principio di segretezza, non consentendo di risalire alla paternità dei voti espressi.

Omissis

Con il primo motivo, gli instanti lamentano la violazione degli artt. 27, 49 e 64 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dei principi, ivi rinvenibili, di trasparenza, segretezza, sincerità e libertà del voto, in relazione all'anomalia verificatasi nel corso delle operazioni e verbalizzata dal Presidente dell'unico seggio elettorale, il quale alle ore 12.00 del 7 giugno 2009 constatava quanto segue: "erroneamente sono state utilizzate per la votazione le matite non copiative così come inviate dalla Prefettura di Caserta". Essi assumono che l'inconveniente, risolto solo alle ore 14.40 dello stesso giorno con la consegna delle prescritte matite copiative, quando avevano votato ben 434 elettori su 698 (pari a circa il 68% del totale), inficerebbe la validità dell'intera procedura elettorale.

La doglianza va respinta, senza peraltro che sia rilevante accertare se le matite utilizzate siano o meno conformi al tipo ordinariamente assegnato ai seggi elettorali per le votazioni.

Il Collegio non ignora il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza anche di questo T.A.R. (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 5 giugno 1997, n. 610 e 31 maggio 2007, n. 2817; T.A.R. Campania, Napoli, II Sezione, 23 marzo 2006, n. 3166; Salerno, I Sezione, 19 luglio 2006, n. 1083), secondo cui va giudicata nulla la scheda votata con strumento diverso dall'apposita matita copiativa, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del D.P.R. n. 570/1960, ma ritiene che lo stesso principio non vada meccanicamente applicato al caso di specie. Ed invero, mentre l'uso individuale e volontario di una matita diversa da quella in dotazione al seggio può ragionevolmente considerarsi un chiaro segno di riconoscimento, invece, un uso generalizzato e ripetuto della stessa, non addebitabile peraltro alla volontà degli elettori, non è idonea a violare il principio di segretezza, non consentendo di risalire alla paternità dei voti espressi, con analoghe modalità, per i diversi candidati (cfr., con riguardo a fattispecie simile, T.A.R. Basilicata, 21 dicembre 2001, n. 944).

Né può dubitarsi in via meramente astratta della sincerità del risultato elettorale, ipotizzandosi la mera possibilità di alterazione delle manifestazioni di voto, senza fornire al riguardo alcun principio di prova diretto ad individuare in concreto le schede eventualmente invalide.

Può dunque farsi ricorso ai principi generali di strumentalità delle forme e del favor voti, per cui in materia di operazioni elettorali vanno considerate irrilevanti le mere irregolarità, che non siano tali da influire sulla sincerità e sulla libera espressione del voto, riespandendosi la primaria esigenza di conservare il risultato finale della votazione conforme alla volontà espressa dal corpo elettorale (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 15 settembre 2001, n. 4830; T.A.R. Campania, II Sezione, 13 marzo 2002, n. 1342).

Omissis